



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

COPIA

GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N. 125 DEL 27-11-2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette, del mese di novembre, alle ore 16:00, nel Palazzo Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, composta come di seguito:

Alessandra Biondi	SINDACO	Presente
MARCO BERTACCINI	ASSESSORE	Presente
FRANCO ANGIOLINI	ASSESSORE	Assente

Il Sindaco, Dott.ssa Alessandra Biondi assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, il VICE SEGRETARIO COMUNALE Simoncelli Fabio.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito a decorrere dal 01/01/2021:

- con il comma 816 *il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- con il comma 837 *il canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile destinati mercati realizzati anche in strutture attrezzate in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della TARIG Tassa rifiuti giornaliera.*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N.8 del 01/04/2021 con la quale è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N.8 del 01/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale di disciplina del Canone Unico Patrimoniale e la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2024 con il quale è stato modificato;

Visto che con la deliberazione di Giunta Comunale N. 21 del 26/03/2021 erano state approvate le tariffe in sede di prima applicazione relative al Canone Unico Patrimoniale con decorrenza dal 01/01/2021 e che le stesse sono state confermate per gli anni 2022, 2023 e 2024 e modificate per l'anno 2025 con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 25/11/2024;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Rilevato in Consiglio Comunale vengono proposte delle modifiche inerenti la disciplina del canone mercatale e ritenuto di adeguare le relative tariffe per l'anno 2026;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, adottare le tariffe per l'applicazione di detti canoni per l'anno 2026, in modo da assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito dalla TOSAP, ICP, DPA che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, ai sensi dell'art. 1, comma 817 della sopra citata L. 160/2019;

Acquisiti sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile del Responsabile dell'area economico Finanziaria;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate:

DELIBERA DI GIUNTA n. 125 del 27-11-2025 - Comune di Civitella Paganico - Pagina 3 di 6

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico predisposto presso il Comune di Civitella Paganico ai sensi del D.Lgs 82/2005 è conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

1. di approvare, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale per l'anno 2026 come dettagliate nell' Allegato A parte integrante della presente;
2. Dare atto che per l'anno 2026 si intende proseguire la gestione del canone relativo alla pubblicità e alle pubbliche affissioni con la stessa modalità prevista nell'anno 2025;
3. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Biondi Alessandra

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Simoncelli Fabio



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Civitella Paganico, lì 28-11-2025
SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE

Simoncelli Fabio

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

**D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49
PARERI ISTRUTTORI SULLA PROPOSTA DEL SERVIZIO:
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA.

Civitella Paganico, lì 27-11-2025.

Il Responsabile del Servizio
Sandra Bastianini

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE.

Civitella Paganico, lì 27-11-2025.

Il Responsabile del Servizio
Sandra Bastianini
